

Procedimento civile - capacita' processuale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)

Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.

Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art_ 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art_ 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art_ 182 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0320](#), [Cod_Civ_art_0002](#), [Cod_Proc_Civ_art_075](#), [Cod_Proc_Civ_art_182](#)

PROCEDIMENTO CIVILE

CAPACITA' PROCESSUALE